

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2380-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ANGELINI Cesare)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1962

---

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1963

---

Disposizioni relative alla previdenza del personale  
adetto alle gestioni delle imposte di consumo

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, fu emanato il nuovo regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo in sostituzione di quello in vigore dal 1° febbraio 1925.

Tale regolamento prescrive che il Fondo di previdenza istituito dall'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, deve garantire una forma speciale di assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, sostitutiva di quella in vigore per la generalità dei lavoratori.

Il Fondo, amministrato dall'I.N.P.S., è alimentato dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e garantisce agli iscritti ed ai loro superstiti una pensione d'invalidità e vecchiaia corrisposta dall'I.N.P.S., nonché la liquidazione di un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità mediante una apposita assicurazione mista gestita dall'Istituto nazionale assicurazioni per conto dell'I.N.P.S.

Col presente disegno di legge s'intende migliorare il regime di dette prestazioni in conseguenza di due accordi sindacali stipulati dalle parti interessate in date 19 novembre 1959 e 28 febbraio 1961.

Infatti con l'articolo 1 si modifica l'articolo 25 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, nella parte relativa ai lavoratori dimissionari, nonché a quelli licenziati per giusta causa (licenziamento in tronco), mentre l'articolo 2 prevede la concessione di un premio di fedeltà,

a carico del Fondo, di cui all'articolo 24 del regolamento, per tutti i lavoratori nei casi di risoluzione del rapporto di impiego ad iniziativa del datore di lavoro (escluso quello di recesso ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile) o nei casi di morte dell'iscritto.

Con l'articolo 3 viene disposta la concessione da parte del Fondo, agli iscritti con almeno 20 anni di servizio, di anticipazioni garantite dalla indennità di anzianità.

Con l'articolo 4 si mantiene in vigore il contributo a carico dei datori di lavoro previsto dalla legge 28 febbraio 1953, n. 149, che doveva cessare col 31 dicembre 1959. Anzi, dal 1° giugno del mese nel quale entra in vigore la presente legge, lo stesso contributo viene portato da lire 2,37 per cento a lire 3,50 per cento.

Con l'articolo 5 le indennità di disagio a residenza e di soggiorno e cura corrisposte ai lavoratori delle imposte di consumo vengono incluse a tutti gli effetti, a partire dal 1° gennaio 1961, nella retribuzione alla quale è riferito il contributo che alimenta la previdenza dei lavoratori di cui ci occupiamo.

L'articolo 6 fissa le aliquote contributive per la copertura dell'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 5 per il periodo precedente al 1° gennaio 1961 relativamente al personale in servizio alla stessa data.

Infine l'articolo 7 concede delega al Governo per eventuali variazioni da apportarsi nel primo quinquennio di applicazione di questa legge ai contributi previsti dagli articoli 4 e 6.

Si propone di approvare il disegno di legge nel testo governativo.

ANGELINI Cesare, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 25 del Regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto alla indennità di anzianità a norma di legge, ovvero a norma di contratto collettivo o regolamento aziendale, sui quali abbia espresso favorevole parere il Comitato di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista.

Nei casi di dimissioni, la riserva matematica sarà corrisposta:

a) al Fondo di cui all'articolo 34, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio del servizio;

b) per metà all'iscritto e per metà al suddetto Fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio;

c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.

Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna la intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purché il matrimonio sia celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal servizio.

Nei casi di recesso del datore di lavoro per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, la riserva matematica sarà corrisposta:

a) interamente al Fondo di cui all'articolo 34, nei casi di licenziamento per i quali non è prevista la corresponsione della indennità di anzianità;

b) all'iscritto fino alla concorrenza della indennità di anzianità e l'eventuale rimanenza al Fondo di cui all'articolo 34, nei ca-

si per i quali è prevista la corresponsione della predetta indennità.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora la riserva matematica o la quota di essa, ovvero le somme garantite dalla assicurazione mista ai sensi dell'articolo 19, risultino inferiori alla indennità di anzianità a ciascuno spettante in forza di legge, di contratto collettivo o di regolamento aziendale, esse saranno integrate prelevando la differenza dal Fondo di cui all'articolo 34 del presente Regolamento ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1959.

**Art. 2.**

Nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, o nei casi di morte dell'iscritto, spetta all'iscritto stesso o agli aventi diritto, anche se non sia maturato il diritto a pensione, un premio di fedeltà a carico del Fondo di cui all'articolo 34 del Regolamento, nelle misure seguenti:

a) dieci trentesimi della retribuzione in base alla quale viene calcolata l'indennità di anzianità, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo 20 anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo;

b) quindici trentesimi della retribuzione considerata come sopra, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo 28 anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1959.

**Art. 3.**

Agli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, una iscri-

zione al Fondo di almeno 20 anni, potranno essere concessi dal Fondo stesso prestati, il cui ammontare non potrà, in alcun modo, superare i due terzi dell'indennità di anzianità determinata in base a trenta trentesimi della retribuzione mensile percepita al momento della domanda, per ogni anno di servizio prestato.

Le somme necessarie per la concessione dei prestiti di cui al precedente comma saranno prelevate dalla gestione delle assicurazioni miste e delle capitalizzazioni finanziarie.

I prestiti dovranno essere estinti nel periodo massimo di dieci anni, mediante ritenute mensili sullo stipendio non superiori ad un quarto dello stipendio stesso, da operarsi a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro.

Non è consentita la concessione di un nuovo prestito prima che sia decorso un quinquennio dalla precedente concessione di prestito. La nuova concessione è, in ogni caso, subordinata all'estinzione del prestito in corso.

In caso di morte dell'iscritto si considera estinto l'eventuale residuo del debito contratto ai sensi dei comma precedenti.

Nel caso di cessazione dal servizio, l'eventuale debito residuo sarà detratto dalla indennità di anzianità spettante al lavoratore.

L'ammontare del prestito è ammortizzato al tasso del 6,50 per cento annuo, di cui il 5,50 per cento a titolo d'interesse e l'1 per cento quale premio per l'assicurazione in caso di morte del lavoratore.

Le norme e le modalità da osservare per la concessione dei prestiti, nonché l'ammontare annuo complessivo che il Fondo potrà mettere a disposizione al fine predetto, saranno stabiliti dal Comitato speciale di cui all'articolo 1 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, con propria delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

#### Art. 4.

Per la copertura dell'onere posto a carico del Fondo istituito con l'articolo 34 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, è mantenuto in vigore, con decorrenza dal 1° gennaio 1960, il contributo del 2,37 per cento, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 149. Tale contributo è elevato al 3,50 per cento, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge.

#### Art. 5.

Le indennità di disagiata residenza e di soggiorno e cura, previste dagli accordi sindacali regionali, sono incluse, a tutti gli effetti ed a partire dal 1° gennaio 1961, nella retribuzione alla quale è riferito il contributo di cui all'articolo 4 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni.

#### Art. 6.

Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dalla inclusione nella retribuzione delle indennità di cui al precedente articolo, per il periodo precedente al 1° gennaio 1961 e relativamente al personale in servizio alla data stessa, è dovuto, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge, un contributo straordinario, per la durata di 20 anni, pari allo 0,60 per cento della retribuzione contributiva corrisposta agli iscritti, di cui lo 0,50 per cento è posto a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori.

Il contributo di cui al precedente comma è attribuito:

per lo 0,30 per cento, al Fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del Regolamento;

per lo 0,15 per cento, al Fondo di previdenza di cui all'articolo 316 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con il regio decreto 30 aprile

1936, n. 1138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le prestazioni di pensione;

per lo 0,15 per cento, al Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 736.

Art. 7.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi previsti negli articoli 4 e 6 potranno essere variati — con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale

di cui all'articolo 1 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni — secondo i criteri seguenti:

a) il contributo di cui al precedente articolo 4, in relazione alle necessità del Fondo istituito con l'articolo 34 del citato Regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863, emerse dalle risultanze della relativa gestione;

b) il contributo di cui all'articolo 6, in relazione ad eventuali variazioni delle nuove voci retributive da assoggettare a contributo ed in rapporto ad eventuali estensioni delle indennità di cui all'articolo 5 a località di servizio diverse da quelle che le corrispondevano alla data del 1° gennaio 1961.